

Codice A1504B

D.D. 12 novembre 2020, n. 668

Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di accesso ai corsi di formazione per il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico.



ATTO DD 668/A1500A/2020

DEL 12/11/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di accesso ai corsi di formazione per il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico.

Premesso che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, è stata disposta la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i D.P.C.M. succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno previsto misure specifiche applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini fissati al 31 luglio 2020 dall'art. 1 co. 1 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, e dall'art. 3 co. 1 del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- con Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” è stato prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- con D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state introdotte misure specifiche applicabili sul territorio nazionale;

- con D.P.C.M del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19;

Preso atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”, demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

Viste

la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 recante “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

la D.G.R. 2 agosto 2006, n. 152, recante il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, in particolare l'art. 14 sui riconoscimenti;

la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, Capo XI, art. 59 che sostituisce integralmente l'art. 24 della citata l.r. 63/95;

la DGR 1 marzo 2019, n. 25-8490 D.P.C.M. 9 febbraio 2018 “Approvazione dello standard formativo e della disciplina dei corsi di formazione per il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 1 febbraio 2006, n. 43.”

Richiamato

che la D.G.R. n. 2-1114/2020, al fine di rispondere con strumenti agili e flessibili all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali, demanda alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari, nell'ambito della legge regionale 63/1995, per fornire indicazioni riguardo alla prosecuzione delle attività, anche in materia di formazione, agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese;

Dato atto che

la DGR 1 marzo 2019, n. 25-8490 prevede che l'ammissione al corso è condizionata dal possesso del certificato di idoneità specifica alle mansioni rilasciato dal “Medico competente” dell'A.S.R. competente territorialmente;

Considerato

che l'attuale nuova crescita della curva pandemica impone la massima reperibilità dei medici delle A.S.R. per affrontare le esigenze sanitarie legate alla situazione di allerta COVID contingente;

che che l'elevato numero di corsi già autorizzati rappresenta una ulteriore pressione sui servizi

Servizi di Igiene e Sanità Pubblica;

la conseguente e oggettiva difficoltà da parte dei Medici competenti delle AA.SS.RR., di rilasciare in tempi adeguati la certificazione di idoneità specifica alla mansione agli allievi dei corsi ASO;

Considerato

che gli elementi fin qui elencati pongono le agenzie formative nell'oggettivo rischio di non poter provvedere all'iscrizione degli allievi in assenza del rilascio del certificato da parte del "Medico competente" dell'A.S.R. competente territorialmente, già a partire dal mese di novembre 2020;

Valutato

necessario adottare misure straordinarie e urgenti che consentano di assicurare agli allievi la possibilità di ottenere il certificato di idoneità specifica alle mansioni in tempo utile per l'iscrizione ai corsi, contemperando l'interesse collettivo alla tutela della salute pubblica e il diritto dei cittadini a frequentare i percorsi formativi in oggetto;

Ritenuto

pertanto di stabilire che il certificato di idoneità specifica alle mansioni possa essere rilasciato dal Medico competente dell'Agenzia Formativa accreditata, in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 25 - 8490 del 1° marzo 2019;

di stabilire che questo criterio si applichi a tutti i corsi in oggetto, finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino;

di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è limitata al periodo di emergenza epidemiologica in atto;

Acquisito il parere favorevole del Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R." della Direzione regionale Sanità e Welfare il 4 novembre 2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di stabilire che il Medico competente dell'Agenzia Formativa accreditata possa rilasciare certificato di idoneità specifica alle mansioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 25 - 8490 del 1° marzo 2019, All. A, punto 7, per l'accesso ai corsi di formazione per il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico;

- di stabilire che questo criterio si applichi a tutti i corsi in oggetto finanziati o riconosciuti dalla

Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino;

- di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è limitata al periodo di emergenza epidemiologica in atto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio